



COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 16/12/2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Individuazione delle entrate comunali
- Art. 3 - Regolamenti per tipologie di entrate
- Art. 4 - Aliquote e tariffe
- Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni fiscali e tariffarie
- Art. 6 - Rapporti con i cittadini
- Art. 7 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. - Errori del contribuente
- Art. 8 - Interpello

TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- Art. 9 - Forme di gestione
- Art. 10 - Soggetti responsabili delle entrate comunali
- Art. 11 - Modalità di riscossione delle entrate comunali
- Art. 12 - Minimi riscuotibili. Rinuncia all'imposizione
- Art. 13 - Ravvedimento operoso. Versamenti tardivi entrate tributarie.

TITOLO III - MISURE PREVENTIVE PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

- Art. 14 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 15 - Definizione di irregolarità tributaria
- Art. 16 - Soggetti in posizione di irregolarità tributaria
- Art. 17 - Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda
- Art. 18 - Modalità di verifica rilascio nuove istanze
- Art. 19 - Collaborazione tra gli uffici

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

- Art. 20 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 21 - Avviso bonario
- Art. 22 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 23 - Contestazione per omissione e/o ritardo dei pagamenti delle entrate ordinarie
- Art. 24 - Accertamento delle entrate tributarie
- Art. 25 - Ripetibilità delle spese di notifica

TITOLO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 26 - Istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 27 - Ambito dell'applicazione
- Art. 28 - Attivazione del procedimento per la definizione
- Art. 29 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 30 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 31 - Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 32 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 33 - Perfezionamento della definizione
- Art. 34 - Effetti della definizione
- Art. 35 - Riduzione della sanzione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

- Art. 36 - Compensazione
- Art. 37 - Dilazione e sospensione del pagamento
- Art. 38 - Interessi sulle entrate locali

- Art. 39 - Rimborsi
- Art. 40 - Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie
- Art. 41 - Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie
- Art. 42 - Recupero stragiudiziale dei crediti
- Art. 43 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

TITOLO VII - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 44 - Contenzioso tributario
- Art. 45 - Reclamo e mediazione
- Art. 46 - Effetti del reclamo/mediazione
- Art. 47 - Competenza del reclamo/mediazione
- Art. 48 - Valutazione del reclamo/mediazione
- Art. 49 - Perfezionamento del reclamo/mediazione
- Art. 50 - Ricorso
- Art. 51 - Conciliazione Giudiziale
- Art. 52 - Procedimento
- Art. 53 - Forma e contenuto dell'accordo
- Art. 54 - Perfezionamento della conciliazione
- Art. 55 - Autotutela

TITOLO VIII - NORME DI RINVIO E FINALI

- Art. 56 - Trattamento dei dati personali
- Art. 57 - Norme di rinvio e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Bolzano Vicentino (Vicenza), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D. Lgs. 446/1997 e dell'art. 50 della Legge n. 449/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento:
 - la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
6. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate ordinarie comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi per l'uso di beni comunali e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate ordinarie comunali sono costituite da:
 - rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - proventi dei servizi pubblici;
 - corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - canoni di uso;
3. Costituiscono entrate tributarie comunali quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali

Art. 3

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata, approvati non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 4
Aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Comunale, qualora la Legge non stabilisca la competenza esclusiva del Consiglio Comunale. L'istituzione e l'ordinamento dei tributi sono disposti con atto del Consiglio Comunale.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.
6. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni fiscali e tariffarie

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione dei canoni, dei prezzi, delle tariffe e delle aliquote di cui al precedente articolo 4, comma 1.
2. Il comune, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 190 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, disciplina con apposito regolamento l'istituto del baratto amministrativo, ossia una forma di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione comunale per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani.
L'adesione al baratto amministrativo dà il diritto di ottenere agevolazioni sotto forma di esenzione o di riduzione dei tributi comunali o delle entrate patrimoniali.
3. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Art. 6
Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

6. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 7

Tutela dell'affidamento e della buona fede. - Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 8

Interpello

1. Il contribuente, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni tributarie, può inoltrare per iscritto agli uffici comunali competenti, circostanziate e specifiche istanze in merito all'applicazione della normativa a casi concreti e personali.

2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

3. L'istanza, redatta in carta libera, è presentata agli uffici competenti mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante.
- b) L'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere fatte le comunicazioni.
- c) La circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza.
- d) La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

5. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

6. L'istanza deve essere presentata dal contribuente prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

7. Non può essere presentato interpello avente per oggetto accertamenti tecnici.

8. La risposta scritta e motivata fornita dall'ufficio comunale competente è notificata o comunicata al contribuente mediante il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro novanta (90) giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio.

9. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base dei documenti allegati, l'ufficio competente può chiedere al contribuente un'integrazione della documentazione. In tal caso il termine di novanta (90) giorni comincia a decorrere dalla data di consegna o ricezione della documentazione integrativa.

10. Qualora la risposta non pervenga al contribuente nel termine indicato al comma 8 si ritiene che l'ufficio comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
11. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
12. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.
13. La risposta dell'Ufficio comunale è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e non sono impugnabili; pertanto qualsiasi atto emanato in difformità dalla risposta è nullo.
14. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 9

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di istruttoria, controllo e recupero crediti, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente.
2. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
3. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, all'affidamento al competente Agente per la riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D. Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
4. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D. Lgs. 50/2016 e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Art. 10

Soggetti responsabili delle entrate comunali

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

2. È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; con il provvedimento di designazione sono individuate le modalità per la sostituzione del funzionario responsabile, in caso di assenza.

3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

4. In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente per la riscossione ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.

5. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

6. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 11

Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. Le entrate comunali sono riscosse attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:

- tramite conto corrente di tesoreria comunale;
- tramite conto corrente postale dedicato;
- tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
- tramite strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune;
- tramite bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge.
- tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.

2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.

Art. 12

Minimi riscuotibili. Rinuncia all'imposizione

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a dodici euro (12,00) per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme di imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare del tributo dovuto non superi, per ciascun credito, l'importo di dodici euro (12,00) , con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Tale importo minimo riscuotibile non deve intendersi come franchigia.

Art. 13

Ravvedimento operoso. Adempimento spontaneo tardivo entrate tributarie.

1. Il contribuente, in caso di tardivo o insufficiente versamento del tributo può sanare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, della sanzione in misura ridotta e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
2. Il Comune considera validi i versamenti per la regolarizzazione tardiva dell'obbligazione tributaria mediante l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997, eseguiti entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza delle rate del tributo e si applica alle violazioni che non sono ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento, come stabilito dall'art. 1, comma 637, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il contribuente deve versare, mediante il modello di pagamento F24 barrando la casella "Rav", l'imposta, la sanzione ed gli interessi utilizzando i codici tributo stabiliti con risoluzione dall'Agenzia delle Entrate; inoltre il contribuente deve comunicare all'ufficio tributi l'applicazione del ravvedimento operoso.
4. Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 471/1997, scaduto il termine previsto al comma 2 il cittadino/contribuente può sanare la propria posizione riguardo ad omessi, parziali o tardivi versamenti, purché non sia iniziata alcuna attività di controllo da parte del Comune, provvedendo a versare spontaneamente l'imposta, la sanzione nella misura prevista dalla normativa oltre agli interessi calcolati, come disposto nell'art. 38 del presente regolamento, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento. In tal caso la sanzione e gli interessi sono versati con i rispettivi codici tributo. Il contribuente che provvede all'adempimento spontaneo tardivo è tenuto a darne comunicazione al Comune.
5. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
6. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

TITOLO III

MISURE PREVENTIVE PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Art. 14

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, adotta le seguenti misure preventive che consentano il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Nel caso di affidamento in concessione di tributi il Concessionario coopererà con l'ufficio per dare attuazione alle presenti disposizioni nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributi sugli Immobili (ICI, IMU e TASI), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP), comunque denominati oltre a quelli di futura istituzione.

Art.15

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, sussiste irregolarità tributaria allorché il soggetto istante/esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati a seguito di:
 - parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria del tributo;
 - avviso di accertamento definitivo;
 - omessa dichiarazione;
 - riscossione coattiva superiore all'importo complessivo di euro duecento (200,00).
2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.
3. Ai fini della valutazione dell'irregolarità tributaria le annualità di imposta oggetto della verifica riguardano l'anno in corso e i cinque (5) anni precedenti, con violazioni il cui importo complessivo, anche di sanzioni ed interessi, sia superiore a euro cinquecento (500,00).
4. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.

Art. 16

Soggetti in posizione di irregolarità tributaria

1. I soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
2. La verifica dell'irregolarità tributaria di cui all'art. 15 del presente regolamento è effettuata:
 - relativamente alla posizione tributaria della persona fisica e anche per le obbligazioni tributarie relative all'attività di impresa individuale;
 - relativamente alla posizione tributaria degli altri soggetti passivi dei tributi comunali, aventi o meno personalità giuridica;
3. In caso di esito positivo della verifica da parte del Comune sull'irregolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la "comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività" delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle licenze, delle autorizzazioni, delle concessioni, in esercizio nel Comune di Bolzano Vicentino dal soggetto esercente attività commerciale o produttiva inadempiente, assegnando un termine di trenta (30) giorni per la regolarizzazione, salvo diverso accordo.
4. In caso di decorso infruttuoso del termine per la regolarizzazione, nei quindici (15) giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta (90) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.
5. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il predetto termine di novanta (90) giorni, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

6. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento entro i termini suddetti della prima rata con relativa dimostrazione, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato.

7. Ai fini della regolarizzazione del debito complessivo, compresi gli eventuali importi derivanti da precedenti rateizzazioni decadute, nell'ipotesi di cui al comma precedente, il periodo di dilazione decorre dalla prima rata, fermo restando il numero di rate concedibili ai sensi del regolamento delle entrate vigente.

8. In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione, ai sensi del comma 3, o di mancato versamento della prima rata o di due consecutive ai sensi dei commi 4 e 5, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con conseguente riavvio dei termini del procedimento iniziale.

Art. 17

Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.

2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

Art. 18

Modalità di verifica rilascio nuove istanze

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio commercio procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 14 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta (30) giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio commercio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria, ferme restando le disposizioni del successivo art. 19.

3. Periodicamente, l'ufficio tributi provvede ad inviare, all'ufficio competente, un elenco aggiornato dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive che risultano essere nello stato di irregolarità tributaria, eventualmente elaborato sulla base di linee guida operative preventivamente deliberate dalla Giunta Comunale, al fine di avviare, a carico degli stessi, il procedimento di cui al precedente art. 16.

Art. 19

Collaborazione tra gli uffici

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 20

Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, di dichiarazioni, di denunce, di comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazioni i principi stabiliti dalla Legge n. 241 del 1990 e s.m.i..
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettere a) e b) del D. Lgs. 446/97.
4. Il funzionario responsabile, può affidare con convenzione a terzi ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
5. Per le entrate tributarie il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi della documentazione attestante le variazioni intercorse nella posizione oggettiva o soggettiva del soggetto passivo.
7. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento, anche mediante l'adesione a protocolli d'intesa per la lotta all'evasione fiscale.
8. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della legge n. 145/2018, il Comune, con proprio regolamento, prevede che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della Tassa rifiuti, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, sia destinato nella misura massima prevista, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

Art. 21

Avviso bonario

1. Nei casi in cui dalla attività di controllo venga riscontrata una irregolarità, prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.
3. La presente disposizione ha effetto a partire dal primo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi d'imposta anteriori.

Art. 22

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.
3. Per le entrate patrimoniali l'avviso di accertamento ha lo stesso contenuto di cui l'art. 24 comma 3;

Art. 23

Contestazione per omissione e/o ritardo dei pagamenti delle entrate ordinarie

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, oneri o indennizzi, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 24

Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. In caso di mancato, di insufficiente o di tardivo versamento del tributo ovvero di infedeltà, di incompletezza o di omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune o altro soggetto incaricato, provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese, in base alla normativa vigente.
3. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;

- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero entro sessanta (60) giorni dalla notifica;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
 - indicare che il provvedimento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
4. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati:
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
 - mediante atto giudiziario;
 - direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune o di altro soggetto incaricato.
5. Le sanzioni irrogate per omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo e il contribuente procede al pagamento entro i sessanta (60) giorni dalla data della notifica dell'atto.
6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare del tributo dovuto, non sia superiore all'importo di dodici euro (12,00) con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 25

Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 e successive modificazioni.
2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

TITOLO V

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 26

Istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce, nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. n. 2018/1997 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 27

Ambito dell'applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.
2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 28

Attivazione del procedimento per la definizione.

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e nel caso di accessi, ispezioni, verifiche in corso o terminate ma in assenza di atti di imposizione notificati.

2. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:

- se è stato notificato l'avviso di accertamento dopo l'invito di cui al successivo articolo;

- se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti in materia di fiscalità locale

Art. 29

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:

- gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione;

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

- il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

- le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;

- la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;

- l'identificazione del responsabile del procedimento e le modalità per richiedere chiarimenti.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 30

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 29, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'istanza è inviata al Comune indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al funzionario responsabile o ad un suo delegato che ne rilascia ricevuta; in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di presentazione dell'istanza il termine per l'impugnazione.
5. Entro quindici (15) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.

Art. 31

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 32

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i., ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un C.A.F., essa deve essere autenticata dal Responsabile del predetto centro.
3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 33

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti (20) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
Nel caso di pagamento a rate, con le modalità di seguito indicate, la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata.
2. Entro dieci (10) giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e in caso di versamento rateale la documentazione relativa alla presentazione della garanzia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale. In tale ipotesi si osserverà, per quanto compatibile, la normativa prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 218/97.

Art. 34

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta

conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

4. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

Art. 35

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 36

Compensazione

1. È ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune di somme relative alle entrate patrimoniali e tributarie, anche riferite a diverse annualità purché le stesse siano riscosse direttamente dal Comune.

2. La compensazione della somma eccedente versata con la rata di acconto e quella versata nella rata a saldo riguardante lo stesso tributo comunale si configura come una operazione di conguaglio non soggetta ad alcuna comunicazione.

3. La compensazione può avvenire ad iniziativa dell'ufficio o ad istanza di parte. L'ufficio procede alla compensazione di eventuali somme versate in eccedenza prima di elaborare un avviso di accertamento; a tal fine tiene conto delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

4. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

5. Sulle somme oggetto di compensazioni non maturano interessi.

6. Per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente di importo superiore ad euro duecento (200,00), deve essere presentata apposita istanza al Comune almeno trenta giorni prima dalla scadenza del termine per il pagamento.

7. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di procedere a compensazione totale o parziale di tale credito, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla compensazione.

8. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

9. Il Comune è tenuto a trasmettere il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione alla compensazione del credito eccedente la somma di euro duecento (200,00), entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento indicato dal contribuente.

10. In difetto di tale provvedimento, ovvero ove lo stesso non venga trasmesso dal Comune entro il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.

11. Ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado il diniego espresso del Comune, l'importo eccedente la somma di euro duecento (200,00), non verrà riconosciuto

dal Comune a favore dell'Ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con tale credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad euro cento (100,00), salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore, ai sensi dell'art. 7-bis D. Lgs. 267/2000, non colpevole dell'errore.

12. Il contribuente può provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza preventiva comunicazione al Comune, per detrarre eventuali eccedenze di versamento del tributo inferiori a euro duecento (200,00), anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

13. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta e per tributo.

14. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

15. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

16. Ai fini del rispetto del principio di universalità del bilancio, l'ufficio competente dell'entrata comunica periodicamente all'ufficio ragioneria le compensazioni formalizzate per le relative registrazioni contabili.

Art. 37

Sospensione e dilazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

3. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

4. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

5. Le rateizzazioni non sono cumulabili con altre in corso. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di settantadue rate, secondo lo schema seguente:

IMPORTO PROVVEDIMENTO				NUMERO RATE
Da	-	A	€ 100,00	Nessuna Rateazione
Da	€ 101,01	A	€ 500,00	Fino a 4 mensili
Da	€ 501,01	A	€ 3.000,00	da 5 a 12 rate mensili
Da	€ 3.000,01	A	€ 6.000,00	da 13 a 24 rate mensili
Da	€ 6.001,00	A	€ 20.000,00	da 25 a 36 rate mensili
Oltre	€ 20.000,01			da 37 a 72 rate mensili

7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
8. Il mancato pagamento di due rate consecutive comporterà la decadenza dal beneficio e il debito non sarà più dilazionabile. Il debitore dovrà provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta (30) giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta.
9. Qualora le condizioni economiche del debitore dovessero peggiorare, su richiesta dello stesso, è possibile prorogare una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili. La proroga è concessa con provvedimento dell'ufficio competente, salvo non sia intervenuta la decadenza dal beneficio per inadempimento, come prevista al comma precedente.
10. Sulle somme dovute, a qualsiasi titolo, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, dovranno essere applicati gli interessi di mora, calcolati al tasso legale.
11. Ricevuta la richiesta di rateazione, il comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.

Art. 38

Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali dell'Ente è stabilito in misura pari al tasso legale vigente, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 39

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di centoottanta (180) giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
4. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti di imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso di interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a euro dodici (12,00) per anno.
6. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato, a favore del Comune di Bolzano Vicentino, un versamento di un tributo dovuto ad altro Comune, l'Ufficio Comunale competente, anche a seguito di comunicazione da parte del contribuente, provvederà al ri-versamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.
7. Il contribuente nella comunicazione di cui al comma 6 deve indicare:
 - a) estremi anagrafici del contribuente;
 - b) estremi del versamento e importo versato;
 - c) dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
 - d) Comune destinatario delle somme;

- e) dichiarazione con la quale si attesta di non essere contribuente del Comune di Bolzano Vicentino ovvero, nel caso il soggetto sia contribuente del Comune di Bolzano Vicentino, attestazione di aver già provveduto al pagamento del tributo dovuto al Comune stesso;
- f) copia del versamento che si chiede di riversare ad altro Comune;
- g) eventuale copia dei versamenti del tributo dovuto al Comune di Bolzano Vicentino;
- h) copia documento di identità valido.

8. Nel caso in cui, a seguito all'emissione di avvisi di rettifica e/o di accertamento, il contribuente dimostri che i versamenti sono stati erroneamente effettuati a favore di altri Comuni, l'Ufficio Comunale competente provvederà, fatto salvo il diritto al riversamento delle somme dovute da parte dei Comuni che le hanno indebitamente percepite, all'annullamento, totale o parziale, dell'avviso notificato al contribuente.

9. Nel caso in cui l'errore per versamenti accreditati erroneamente ad altri comuni sia attribuibile allo sportello bancario ovvero all'ufficio postale presso cui il contribuente ha effettuato il pagamento, il contribuente stesso – ai sensi di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n° 2/DF del 13 dicembre 2012 è tenuto primariamente a recarsi presso tale sportello o ufficio postale per la sistemazione del versamento in questione. Il contribuente terrà informati il comune dell'avvenuta operazione, nelle forme ritenute più idonee.

Art. 40

Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie

1. La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ex art. 52 D. Lgs. 446/1997, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 e del R.D. 14 aprile 1910 n.639, in quanto compatibili.

2. Per le entrate con riscossione affidata all'Agente per la riscossione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la riscossione coattiva avviene con le procedure di cui al D. Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agente per la riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

3. L'avviso di accertamento delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica dell'atto. Decorso trenta (30) giorni dal termine ultimo per il pagamento. La riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile/soggetto legittimato alla riscossione dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

Art. 41

Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie

1. La riscossione forzata dei tributi è svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili

2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, la riscossione coattiva dei tributi può essere affidata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa viene effettuata con le procedure previste dalla normativa vigente.

3. Sono attribuite al Funzionario responsabile della riscossione le attività necessarie per riscuotere le entrate.
4. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
5. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D. Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.
6. L'avviso di accertamento dei tributi acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. Decorso trenta (30) giorni dal termine ultimo per il pagamento. La riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Art. 42

Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva, ovvero l'esecuzione forzata di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 43

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopraccitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono re-iscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a euro cinquanta (50,00) per anno.
4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio/soggetto legittimato alla riscossione può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
5. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento, o di altra procedura concorsuale, è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti o altro, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore a euro duecento (200,00).
6. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore a seicento euro (600,00), previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione – da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale – di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

TITOLO VII ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 44

Contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D. Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente che rappresentano il comune in ogni ordine e grado.
3. In materia di tributi locali la normativa vigente prevede in capo al funzionario responsabile la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
4. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
5. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
6. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

Art. 45

Reclamo e mediazione

1. Il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e della mediazione previsto dall'art. 1 bis del D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi comma 1 dell'art. 1 bis D. Lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a euro cinquantamila (50.000,00) o diverso valore stabilito dalla legge, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 46

Effetti del reclamo/mediazione

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) l'ufficio competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della

mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi di imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1 bis del D. Lgs. 546/1992.

Art. 47

Competenza del reclamo/mediazione

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D. Lgs. 546/1992 devono indicare:

- a) il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- b) le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

3. Con apposito atto di Giunta comunale può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del D. Lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del Comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

5.

Art. 48

Valutazione del reclamo/mediazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- b) al grado di sostenibilità della pretesa;
- c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di novanta (90) giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 49

Perfezionamento del reclamo/mediazione

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un

massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento (35%) del minimo previsto dalla legge.

Art. 50

Ricorso

1. Entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, l'eventuale ricorso va proposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, mediante notifica al Comune di Bolzano Vicentino a mezzo:

- consegna diretta
- spedizione postale in plico raccomandato – senza busta – con avviso di ricevimento;
- ufficiale giudiziario.

2. A partire dal 1° gennaio 2016 il ricorso vale come reclamo per le controversie di valore non superiore ad euro cinquantamila (50.000,00), calcolato come specificato all'art.45, comma 2 del presente regolamento.

3. Il ricorrente entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla data di consegna, di spedizione o di notifica del ricorso deve costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso e dei documenti che intende produrre presso la Segreteria della Commissione tributaria adita secondo le modalità di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992.

4. In ipotesi di reclamo, il predetto termine di trenta (30) giorni decorre dalla scadenza del periodo di novanta (90) giorni previsti per la conclusione del procedimento di reclamo.

5. Per le controversie di importo del tributo pari o superiore a euro tremila (3.000,00) è necessario che il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all'assistenza tecnica nel processo tributario.

Dal 1° luglio 2019, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 16 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992, la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comune e la costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.).

Art. 51

Conciliazione giudiziale

1. Si applicano anche ai tributi comunali le disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 in tema di conciliazione giudiziale.

2. L'accettazione della proposta di conciliazione non è consentita se ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 28, ovvero nel caso dell'ulteriore accertamento previsto dal terzo comma dell'art. 34 del presente regolamento.

Art. 52

Procedimento

1. Possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie purché si trovino pendenti, al momento dell'accordo, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. La conciliazione può avvenire:

- in udienza: alla prima udienza di trattazione della controversia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- fuori udienza: in sede extra processuale, mediante accordo tra le parti formalizzato in una proposta del Comune, cui il contribuente abbia già aderito, depositata presso la Commissione addita prima della trattazione.

Art. 53

Forma e contenuto dell'accordo

1. La conciliazione ha carattere transattivo. I provvedimenti che ne attestano la conclusione sono:

- il processo verbale, emanato dalla Commissione, in caso di conciliazione in udienza;
- il Decreto emesso dal Presidente della Commissione in caso di conciliazione pre-concordata tra l'Ente e il Contribuente.

2. Le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi sono indicate sia nel processo verbale sia nel Decreto, e questi sono titolo per la riscossione delle stesse.

Art. 54

Perfezionamento della conciliazione

1. La conciliazione giudiziale si perfeziona con il versamento entro venti (20) giorni dalla data di redazione del processo verbale o di comunicazione del Decreto Presidenziale, dell'intero importo dovuto.

2. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione.

3. In caso di inadempimento il Comune dovrà informare il Giudice Tributario al fine della prosecuzione del giudizio, ovvero proporrà tempestivo reclamo avverso il Decreto presidenziale di estinzione.

Art. 55

Autotutela

1. Il Comune può in qualsiasi momento, d'ufficio o ad istanza di parte, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente i precedenti atti in ordine all'obbligo del pagamento del tributo e/o del corrispettivo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza
- b) valore della lite
- c) costo della difesa
- d) costo della soccombenza
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga la non convenienza alla prosecuzione del contenzioso, il Comune, dimostrata la sussistenza del suo interesse, può esercitare il potere di autotutela.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto e alla commissione tributaria, qualora sia già stato presentato ricorso. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti all'art. 38 del presente regolamento.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

TITOLO VIII NORME DI RINVIO E FINALI

ART. 56

Trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile alla gestione delle entrate .
2. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono: il Comune e il Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Questi, nel rispetto della vigente normativa, potranno affidare anche a terzi azioni comportanti il trattamento dei dati.
3. Tra il Comune ed il e il Soggetto Gestore, dallo stesso individuato, sono autorizzate trasmissioni di dati in formato elettronico riguardanti anche l'intera banca dati in possesso del Comune, sempre nel rispetto della sicurezza del trattamento del dato informatico. In particolare la trasmissione deve garantire gli stessi standard di sicurezza previsti per la gestione in locale del dato.
4. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs 101/2018 di adeguamento del Regolamento UE n. 679/2016 (gdpr) e delle ulteriori normative vigenti.

Art. 57

Norme di rinvio e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applica la normativa vigente. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2020.